

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

SPAZIO AZIENDE – agosto 2018

<p>Agevolazioni PMI "Fabbrica intelligente"</p> <p>Decreto MISE 9.3.2018</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 17.7.2018, n. 164 il Decreto che disciplina i termini, le modalità e le procedure di riconoscimento delle agevolazioni (in forma di contributi in c/impianti e finanziamenti agevolati) per i programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale "Impresa 4.0" finalizzati alla transizione verso la "Fabbrica intelligente", ossia ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilità dell'attività economica delle PMI delle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).</p>
<p>Rinnovo parco veicolare autotrasportatori</p> <p>Decreti MIT 20.4.2018 e 5.7.2018</p>	<p>Sono stati pubblicati sulla G.U. 16.7.2018, n. 163:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il Decreto che individua le modalità di erogazione delle risorse per investimenti in favore delle imprese di autotrasporto di cose c/terzi per il 2018. In particolare è previsto il riconoscimento di contributi per <i>"il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale"</i>; – il relativo Decreto attuativo.
<p>Medico convenzionato SSN</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 15.6.2018, n. 15870</p>	<p>Non è soggetto ad IRAP, in quanto non si configura l'autonoma organizzazione, il medico pediatra convenzionato con il SSN, esercente l'attività avvalendosi di una struttura organizzata con altri medici che gestisce l'ambulatorio e impiega un dipendente con mansioni di segreteria.</p>
<p>Trasmissione corrispettivi cessioni benzina e gasolio</p> <p>Nota Agenzia Dogane 5.7.2018, n. 73285/RU</p>	<p>Sono state fornite le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali al fine di adempiere all'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>Per i distributori ad elevata automazione tale obbligo decorre dall'1.7.2018, con primo invio entro il 31.8.2018.</p>
<p>Contributo Registro "compro oro"</p> <p>Circolare OAM 26.7.2018, n. 30</p>	<p>Sono state definite le modalità di determinazione e versamento del contributo dovuto per la prima iscrizione al Registro degli operatori "compro oro".</p>
<p>Registro "compro oro"</p> <p>Comunicato stampa OAM 30.7.2018</p>	<p>Relativamente al Registro degli operatori "compro oro" è stato specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la data di "avvio" del Registro è fissata al 3.9.2018; – gli operatori in attività devono provvedere all'iscrizione nel Registro entro il 2.10.2018.

COMMENTI

LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL “BONUS PUBBLICITÀ”

La “Manovra Correttiva” ha previsto uno specifico **credito d'imposta** connesso con le “**campagne pubblicitarie**” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 90/2018, contenente le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame di seguito sintetizzate.

Ambito	Descrizione												
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese / enti non commerciali • lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.												
Investimenti agevolabili	Spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: <ul style="list-style-type: none"> • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”; • emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali). Risultano escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari : <ul style="list-style-type: none"> • televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; • servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; • servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo. 												
Condizioni per beneficiare dell'agevolazione	Al fine di accedere al credito d'imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale” , ossia che il valore complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell'anno precedente . Considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria . Con riferimento ai solli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche “on line”) l'agevolazione spetta anche per quelli effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017 , dopo aver verificato l'incremento almeno dell'1% rispetto al corrispondente periodo del 2016 (24.6 – 31.12.2016).												
Agevolazione spettante	Il credito d'imposta è pari al 75% - 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Credito d'imposta spettante</th> <th style="text-align: center;">Soggetti beneficiari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">90%</td> <td>Micro imprese, PMI e startup innovative (*)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75%</td> <td>Altri soggetti</td> </tr> </tbody> </table> (*) In attesa dell'autorizzazione UE a tali soggetti è applicata (provvisoriamente) la misura ordinaria del 75%. I relativi limiti di spesa sono distinti per: <ul style="list-style-type: none"> • investimenti sulla stampa (anche “on line”); • investimenti sulle emittenti radio – televisive. In particolare, il credito d'imposta spettante è così determinato. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Investimenti pubblicitari dall'1.1.2018</td> <td style="text-align: center;">investimenti anno n + 1</td> <td style="text-align: center;">–</td> <td style="text-align: center;">investimenti anno n</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">75% 90%</td> </tr> </table>	Credito d'imposta spettante	Soggetti beneficiari	90%	Micro imprese, PMI e startup innovative (*)	75%	Altri soggetti	Investimenti pubblicitari dall'1.1.2018	investimenti anno n + 1	–	investimenti anno n	x	75% 90%
Credito d'imposta spettante	Soggetti beneficiari												
90%	Micro imprese, PMI e startup innovative (*)												
75%	Altri soggetti												
Investimenti pubblicitari dall'1.1.2018	investimenti anno n + 1	–	investimenti anno n	x	75% 90%								

Agevolazione spettante	Investimenti pubblicitari	investimenti	–	investimenti	x	75%
-------------------------------	----------------------------------	--------------	---	--------------	---	-----

	solo su stampa (anche "on line") 24.6 – 31.12.2017	24.6 – 31.12.2017	24.6 – 31.12.2016	90%
	<p>L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.</p> <p>In presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, vanno calcolati 2 distinti crediti d'imposta. In tale situazione sarà possibile che il credito effettivo riconosciuto sia differenziato in base alla ripartizione dello stanziamento previsto per i predetti due gruppi di investimenti.</p>			
Utilizzo del credito d'imposta	<p>Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 dopo la realizzazione dell'investimento (alla data attuale non è stato istituito il relativo codice tributo), tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>			
Cumulabilità	<p>L'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee <i>"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"</i> dell'agevolazione stessa.</p>			

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE

I soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, **nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno**, un'apposita **istanza telematica**, da inviare tramite la **specificata piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate**, utilizzando il modello da quest'ultima predisposto.



L'istanza in esame **rappresenta una "prenotazione"** del beneficio.

La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata, infatti, sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione.

L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari **effettuati / da effettuare** nel corso dell'anno;
- il costo complessivo degli investimenti **effettuati** sugli analoghi media nell'anno precedente;



Per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall'altra (non il singolo giornale / emittente);

- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media.

È richiesta altresì una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in merito all'assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria predispose un elenco con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto **in caso di insufficienza delle risorse** e l'importo teoricamente fruibile da ciascun richiedente.

Dopo aver accertato gli investimenti effettuati il Dipartimento dispone con proprio Provvedimento pubblicato sul sito Internet <http://presidenza.governo.it/die/> l'ammontare effettivamente fruibile del credito d'imposta.

Recentemente con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per presentare:

- la “**Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta**”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”;
- la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, al fine di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).



Con riferimento agli **investimenti effettuati nel 2017 va presentata soltanto la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**.

TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello sopra citato **va presentato esclusivamente in via telematica** al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria **utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata** dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:

- direttamente da parte del soggetto abilitato;
- tramite una società di gruppo, se il richiedente appartiene ad un gruppo societario;
- tramite un intermediario abilitato.




Il soggetto incaricato della trasmissione telematica deve:

- rilasciare copia della comunicazione presentata / attestazione rilasciata dai servizi telematici;
- conservare l’originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente.

Come accennato i soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, **nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno** la comunicazione per accedere al credito d’imposta. La Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati va presentata **dal 1.1 al 31.1 dell’anno successivo**.

In particolare, con riferimento agli **investimenti riferiti al 2017 ed al 2018** i termini sono così individuati.



Entro il 21.11.2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvede alla Pubblicazione del Provvedimento di attribuzione dell’ammontare del credito d’imposta spettante.

SCADENZARIO

Mese di AGOSTO

Per effetto della "Proroga di Ferragosto" gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2018** possono essere effettuati **entro il 20.8.2018** senza alcuna maggiorazione.

Lunedì 20 agosto

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2017 / anticipo 2018 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

MOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2017 e primo acconto 2018); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2017); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2017 e acconto 2018); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2017 e primo acconto 2018); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2017 e primo acconto 2018); • IVIE (saldo 2017 e primo acconto 2018); • IVAFE (saldo 2017 e primo acconto 2018); • contributi IVS (saldo 2017 e primo acconto 2018); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2017 e primo acconto 2018); • contributi previdenziali geometri (saldo 2017 e acconto 2018).
MOD. REDDITI 2018 SOCIETÀ DI PERSONE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2018 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2017 e primo acconto 2018); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2017 e primo acconto 2018); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017 (prima rata), nonché 2 / 3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2018	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2017 e primo acconto 2018) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2017 (codice tributo 6494) e dell'eventuale</p>

	maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , del diritto CCIAA 2018 (codice tributo 3850).
COMUNICAZIONE LOCAZIONI BREVI	<p>Invio telematico, utilizzando il software dell'Agenzia delle Entrate "Comunicazione Locazioni Brevi 2018", dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati dall'1.6 al 31.12.2017 da intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto locatore e inquilino.</p> <p>L'adempimento non è richiesto per i soggetti che hanno provveduto ad inviare i dati tramite la CU 2018.</p>

Lunedì 27 agosto

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie.</p> <p>Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
--	--

Giovedì 30 agosto

MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2017 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2017 e primo acconto 2018); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2017 e primo acconto 2018); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017 (prima rata), nonché 2 / 3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
---	---

Venerdì 31 agosto

INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
----------------------------	--